

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DOMENICO NASO

Seduta del 31/05/2024

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, preceduto da reclamo esperito in data 26/10/2023, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies TUB.

Nello specifico, il ricorrente esponeva di aver sottoscritto in data 13/09/2019 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, per un importo lordo pari ad Euro 33.720,00, rimborsabile in 120 rate mensili di Euro 281,00 ciascuna.

In data 01/11/2023, in corrispondenza della rata n. 48/120, il ricorrente estingueva anticipatamente il finanziamento.

Dopo aver esperito invano reclamo in data 26/10/2023, il ricorrente azionava il presente giudizio al fine di chiedere il rimborso dell'importo complessivo pari ad Euro 2.360,88, a titolo di spese di istruttoria e di commissioni dell'intermediario del credito, indicate nel contratto di cessione del quinto ma non corrisposte in fase di estinzione anticipata.

L'Intermediario resistente produceva le proprie controdeduzioni, eccependo che le imposte corrisposte ad un terzo, che non dipendono dalla durata del contratto di credito, non vengono prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto costi non imposti dal creditore e non modificabili unilateralmente da quest'ultimo.

L'Intermediario precisava che, alla luce della sentenza della CGE n. 555/23, che superava la precedente pronuncia cd. *Lexitor*, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi *recurring* e non anche di quelli *up front*.

Esponeva l'Intermediario che la commissione di intermediazione creditizia ha quale obiettivo quello di remunerare un'attività di natura "up front", in quanto afferente ad una fase prodromica alla conclusione del contratto di prestito.

Per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorrente forniva le proprie repliche alle controdeduzioni dell'Intermediario Finanziario, deducendo che il nuovo testo dell'art. 125-sexies T.U.B. sancisce il diritto del consumatore, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso in misura proporzionale alla vita residua del contratto di tutti i costi inclusi nell'importo totale del credito, senza distinzione tra *recurring* e *up front*.

L'Intermediario Finanziario replicava alle controdeduzioni del ricorrente, insistendo per il rigetto delle pretese avanzate nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

1. Alla fattispecie oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125- sexies T.U.B., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (Credito ai consumatori) del titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) T.U.B., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. L'art. 125-sexies T.U.B.. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
3. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso *Lexitor*, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
4. Con la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito che: *«il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione»*.
5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
6. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

7. Tuttavia, l'art. 125-sexies T.U.B. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
8. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
9. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
10. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 13/09/2019, dunque anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019.
11. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
12. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
13. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
14. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha

pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *upfront*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.U.B.
17. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
18. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».
19. Per quanto concerne il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».
20. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.
21. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:
 - a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
 - b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
 - c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
22. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della distinzione tra costi *recurring* e *up front* di cui alla decisione n. 1903 del 22.01.2021, in cui il Collegio ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria che quelle dell'intermediario del credito, la somma che l'Intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,56%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,77%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 900,00	€ 540,00 ☐	€ 348,93 ☒	☐		€ 348,93
☐	Comm. Intermediario (up front)	€ 3.034,80	€ 1.820,88 ☐	€ 1.176,59 ☒	☐		€ 1.176,59
☐			☐	☒	☐		
☐			☐	☒	☐		
☒			☐	☐	☐		
rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.525,52
interessi legali	si ▼

23. La somma dovuta ammonta quindi a Euro 1.526,00. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [Euro 2.360,88], poiché questi applica il criterio *pro rata* lineare a tutte le voci di costo.
24. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.
25. Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.526,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA